

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

## CIRCOLARE 013-2013 DEL 31.12.2013

### Aggiornati i valori per il calcolo dell'usufrutto

A decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto del DM 12 dicembre 2013, il **tasso di interesse legale** è stato ridotto dal 2,5% all'**1% annuo**.

Conseguentemente, il DM 23 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013, ha **adeguato** i **coefficienti** utilizzati, nell'ambito della determinazione della base imponibile delle imposte di registro e delle imposte sulle **successioni** e **donazioni**, per la determinazione del **valore delle rendite**, delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto ed abitazione.

A norma degli artt. 46 ss. del DPR 26 aprile 1986 n. 131, ai fini della **determinazione della base imponibile** dell'imposta di **registro**, il valore delle rendite e pensioni, nonché il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, sono determinati utilizzando coefficienti che vengono aggiornati periodicamente sulla base della variazione del tasso legale di interesse. Lo stesso metodo di determinazione del valore è utilizzato nell'ambito delle imposte di successione e donazione, a norma dell'art. 17, comma 1 del DLgs. 346/90.

Pertanto, in conseguenza della riduzione del tasso di interesse legale all'1%, operata dal DM 12 dicembre 2013 (con efficacia dal **1° gennaio 2014**), il DM 23 dicembre 2013 ha **adeguato il valore dei coefficienti** da utilizzare, ai fini delle imposte di registro, delle imposte sulle successioni e donazioni e (ove applicabili) delle imposte **ipotecaria e catastale**, per determinare il valore di rendite e pensioni e per determinare il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione.

Il DM 23 dicembre 2013 fissa nella misura di **100** il **coefficiente** per la determinazione del valore delle rendite e delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, ai sensi degli artt. 46, comma 2 del DPR 131/86 e 17 comma 1 del DLgs. 346/90. Si ricorda che, anteriormente (con decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013), il coefficiente in parola era stato fissato nella misura di 40 dal DM 22 dicembre 2011 (in relazione al tasso di interesse del 2,5% fissato dal DM 12 dicembre 2012).

### Il nuovo saggio di interesse legale è pari all'1%

L'art. 1 comma 3 del DM 23 dicembre 2013, inoltre, sostituisce il **prospetto dei coefficienti** allegato al DPR 131/86, necessario per la determinazione del valore del diritto di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie. Anche tale prospetto, infatti, deve essere aggiornato in conseguenza della modifica del tasso legale di interessi, decorrente dal 1° gennaio 2014.

I nuovi valori definiti dal DM 23 dicembre 2013 si applicano, per espressa disposizione dell'art. 2 del medesimo DM:

- agli **atti pubblici** formati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- agli **atti giudiziari** pubblicati o emanati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- alle **scritture private autenticate** a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- alle **scritture private non autenticate** presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- alle **successioni** apertesesi a decorrere dal 1° gennaio 2014;

*L.ge Sammiceli n. 3 – 37129 VERONA*

*Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66*

*mail: [giulio@studiogastaldello.it](mailto:giulio@studiogastaldello.it) – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>*

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

- alle **donazioni** fatte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Si riportano nella tabella sottostante i nuovi coefficienti applicabili dal 1° gennaio 2014.

Età del beneficiario	Dal 1° gennaio 2014 (tasso interesse legale 1%)
0-20	95
21-30	90
31-40	85
41-45	80
46-50	75
51-53	70
54-56	65
57-60	60
61-63	55
64-66	50
67-69	45
70-72	40
73-75	35
76-78	30
79-82	25
83-86	20
87-92	15
93-99	10